



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.

ORDINANZA N.55/2020

OGGETTO: Disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19- Proroga precedenti ordinanze sindacali e disciplina acquisto vestiti per bambini e neonati

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 43/2020 (così come rettificata dall'ordinanza n.50/2020) con la quale è stata prorogata fino alla data del 14/04/2020 la propria ordinanza n.35/2020 con cui è stata vietata sull'intero territorio comunale l'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante del settore alimentare e non, nonché l'esposizione su aree pubbliche di merci e prodotti alimentari da parte di esercenti le attività di commercio al dettaglio;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 44/2020 (così come rettificata dall'ordinanza n.50/2020) con la quale è stata prorogata fino alla data del 14/04/2020 le proprie ordinanze n.39 e 40/2020 con cui è stato disciplinato, sull'intero territorio comunale, l'accesso presso tutti gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del DPCM dell'11/03/2020- ad eccezione delle farmacie e parafarmacie- una volta a settimana per ogni nucleo familiare rispettando la turnazione alfabetica secondo le iniziali del proprio cognome nelle giornate fissate dalle prefate ordinanze;

RICHIAMATA la propria ordinanza n.52/2020 con la quale è stato stabilita, in favore dei soggetti assegnatari da parte del Settore Servizi Sociali del Comune dei buoni spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 5/22/118 del 02/04/2020, l'esenzione dall'osservanza della turnazione alfabetica prevista dal punto 1) dell'ordinanza sindacale n.44/20 nonché la possibilità dell'accesso, nel caso in cui uno dei giorni di turnazione dovesse coincidere con una festività, di consentire, in favore dei soggetti le cui iniziali del proprio cognome corrispondono alla lettera prevista per quella giornata, presso gli esercizi commerciali di cui all'allegato 1) del dpcm dell'11/03/2020 nella giornata lavorativa immediatamente successiva;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 45/2020 (così come rettificata dall'ordinanza

n.50/2020) con la quale è stata prorogata fino alla data del 14/04/2020 la propria ordinanza n.37/2020 con cui è stato stabilito a carico dei titolari dell'autorizzazione per il trasporto

pubblico non di linea ex art.44 del Regolamento comunale per il servizio pubblico non di linea approvato con deliberazione di C.C. n. 59/2016 di limitare il numero dei passeggeri all'interno delle proprie autovetture a due persone;

VISTO il DPCM del 10/04/2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 le cui disposizioni producono effetto sino alla data del 03/05/2020;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.32 del 12/04/2020 secondo cui sul territorio regionale:

- 1) Il commercio al dettaglio di articoli di carta, cartone, articoli di cartoleria e libri è sospeso, ad eccezione di quello esercitato nelle edicole, ipermercati, supermercati, tabaccherie nonché dalla grande distribuzione multimediale e via internet;
- 2) Il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati è consentito nelle mattinate del martedì e del venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00. Nella settimana del 01/05/2020, l'apertura è consentita nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopraindicato;

RITENUTO NECESSARIO, a tal fine, assicurare il coordinamento fra la suddetta ordinanza Regionale n.32/2020 e la propria ordinanza n.44/2020;

VISTO l'articolo 50 del d.lgs. 267/00;

ORDINA

- 1) È prorogata sino alla data del 03/05/2020 l'efficacia delle ordinanze sindacali nn. 43/2020- 44/2020 (così come modificata dall'ordinanza n.50) e n.45/2020, richiamate in premessa.
- 2) In deroga all'obbligo di turnazione alfabetica prevista dal punto 1) del dispositivo dell'ordinanza sindacale n.44/2020, è consentito, in attuazione dell'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM 10 aprile 2020 (che autorizza soltanto gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute), l'acquisto per le esigenze personali di vestiti per bambini e neonati del proprio nucleo familiare nelle mattinate del martedì e del venerdì dalle ore 08,00 alle ore 14,00; nella settimana del 01/05/2020, l'acquisto per le esigenze personali di vestiti per bambini e neonati del proprio nucleo familiare è consentito nelle mattinate del martedì e del giovedì, secondo l'orario sopraindicato e sempre in deroga all'obbligo di turnazione alfabetica prevista dal punto 1) del dispositivo dell'ordinanza sindacale n.44/2020.

DISPONE

- 1) la trasmissione del presente provvedimento alla Prefetto di Napoli e alla Regione Campania;
- 2) la trasmissione all'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, alle seguenti Forze dell'Ordine:
 - Comando di P.L.,
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- 4) l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- 5) la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- 6) la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Ercolano;
- 7) l'affissione della presente sull'intero territorio cittadino;
- 8) l'effetto immediato della presente Ordinanza.

AVVERTE

che le sanzioni da applicare, in caso di inosservanza della presente ordinanza sindacale, sono quelle previste dall'art.4 del D.L. 19/2020 secondo cui *"1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 2. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u),v), z) e aa), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da 5 a 30 giorni. 3. Le violazioni sono accertate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; si applicano i commi 1, 2 e 2.1 dell'articolo 202 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di pagamento in misura ridotta. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 2, comma 1, sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure di cui all'articolo 3 sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. 4. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al comma 2, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attivita' o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria*

e' scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. 5. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa e' raddoppiata e quella accessoria e' applicata nella misura massima.

6. Salvo che il fatto costituisca violazione dell'articolo 452 del codice penale o comunque piu' grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), e' punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, come modificato dal comma 7. 7. Al comma 1 dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, Testo unico delle leggi sanitarie, le parole «con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 40.000 a lire 800.000» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000».

8. Le disposizioni del presente articolo che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ma in tali casi le sanzioni amministrative sono applicate nella misura minima ridotta alla meta'. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507.

9. Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali. Al personale delle Forze armate impiegato, previo provvedimento del Prefetto competente, per assicurare l'esecuzione delle misure di contenimento di cui agli articoli 1 e 2 e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza."

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza é possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 14/04/2020

Il Sindaco

Avv. Ciro Buonajuto

